

IN QUESTO NUMERO

1. **Aggiornamento Fascicolo Aziendale.**
2. **Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli – DM 15/12/2015 n.12272 .**
3. **Lavoratori extracomunitari stagionali e non stagionali. Quote per l'anno 2016. DPCM e circolare. Termini di presentazione delle istanze.**
4. **Servizio Fotovoltaico: adempimenti e scadenze 2016.**
5. **Imposte dirette: Certificazione Unica 2016.**

1) **Aggiornamento Fascicolo Aziendale.**

Si ricorda agli associati che tutte le imprese agricole, che intrattengono rapporti con l'ente pubblico, **sono tenute a predisporre e mantenere un fascicolo aziendale**, depositato presso il CAA e soggetto a controllo della Regione Emilia-Romagna.

A seguito di disposizioni regionali (DETERMINAZIONE n° 15462 del 04/12/2012), il CAA (di Confagricoltura così come tutti gli altri) deve *"rendere fruibili le informazioni dei fascicoli anagrafici delle imprese iscritte nell'anagrafe delle aziende agricole, attraverso l'utilizzo di sistemi di acquisizione elettronica della documentazione cartacea al fine di agevolare e semplificare le attività di istruttoria e le procedure di controllo della pubblica amministrazione conseguenti la presentazione delle domande di aiuto in materia di agricoltura"*.

Pertanto il CAA ha l'obbligo di provvedere non solo all'aggiornamento del fascicolo ma di visionare e controllare l'esattezza dei documenti e di inserire unitamente all'informazione il documento probante la stessa sulla piattaforma regionale.

Tali rigide disposizioni comportano sia un aumento dei tempi di lavoro che di responsabilità. Pertanto, **si invitano gli associati** a provvedere **a comunicare tempestivamente al CAA di competenza le variazioni intercorse** presentando contemporaneamente il **documento in originale** che deve essere inserito dematerializzato (cioè acquisito elettronicamente) nel fascicolo e certificato dall'operatore.

La mancata o ritardata comunicazione non permetterà l'inserimento nel fascicolo delle informazioni con conseguenze anche negative sulle domande di contributo, che potrebbe non essere presentata o presentata in ritardo con sanzioni e/o decurtazioni.

(A. Caprara)

2) **Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli – DM 15/12/2015 n.12272.**

A partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2030, i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa un'autorizzazione a seguito della domanda presentata all'ente competente. Le autorizzazioni sono gratuite e non trasferibili.

Nuovi impianti

Le autorizzazioni per i nuovi impianti sono rilasciate ogni anno nella misura dell'1% della superficie vitata nazionale dichiarata al 31 luglio dell'anno precedente.

Le richieste sono considerate ammissibili se dal fascicolo aziendale del produttore risulta in conduzione una superficie agricola pari o superiore a quella per cui è stata richiesta l'autorizzazione.

Le autorizzazioni per i nuovi impianti hanno validità di 3 anni dalla data del rilascio e non possono usufruire del contributo nel quadro della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Le domande per le autorizzazioni sono presentate al Ministero dal 15 febbraio al 31 marzo 2016 in modalità telematica nell'ambito dei servizi SIAN. Nella medesima domanda possono essere richieste più autorizzazioni per vigneti da impiantare anche in Regioni differenti.

Qualora l'autorizzazione sia rilasciata per una superficie inferiore al 50% della superficie richiesta, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione entro 10 giorni dalla data della comunicazione, senza incorrere in alcuna penalità.

Le autorizzazioni per il nuovo impianto sono rilasciate dalle Regioni o Province autonome territorialmente competenti entro il 1° giugno.

Reimpianti

Le autorizzazioni per i reimpianti sono concesse ai produttori che estirpano una superficie vitata e che presentano una richiesta alle Regioni o Province autonome territorialmente competenti.

Si ricorda che l'autorizzazione per il reimpianto deve essere utilizzata nella stessa azienda in cui ha avuto luogo l'estirpazione, sulla stessa superficie oggetto dell'estirpo o su un'altra superficie, purché sempre all'interno della medesima azienda.

L'autorizzazione per il reimpianto corrisponde ad un numero di ettari pari a quelli estirpati.

Le domande di autorizzazione per il reimpianto sono presentate alla Regione territorialmente competente in qualsiasi momento dell'anno entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui è avvenuta l'estirpazione.

Le Regioni rilasciano le autorizzazioni entro tre mesi a decorrere dalla presentazione delle domande ritenute ammissibili. Anche le autorizzazioni per il reimpianto devono essere utilizzate entro 3 anni dalla data del loro rilascio.

Nel caso di reimpianto anticipato vige l'impegno di estirpare la superficie vitata entro la fine del 4° anno dalla data di messa a dimora del nuovo impianto.

Conversione in autorizzazioni dei diritti di reimpianto in capo ai produttori

Dal 15 settembre 2015 e fino al 31 dicembre 2020, i titolari di un diritto di reimpianto possono presentare alla Regione territorialmente competente la richiesta di conversione dei diritti in autorizzazioni.

Si ricorda, tuttavia, che i diritti possono essere convertiti solo se ancora validi. Allo stesso tempo, l'autorizzazione rilasciata ha la stessa validità residua del diritto e, comunque, scade entro il 31 dicembre 2023.

Le Regioni rilasciano l'autorizzazione entro 3 mesi dalla presentazione della richiesta.

(A. Caprara)

3) Lavoratori extracomunitari stagionali e non stagionali. Quote per l'anno 2016. DPCM e circolare.

Termini di presentazione delle istanze

Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2016, il consueto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (del 14 dicembre 2015) relativo alla ammissione di lavoratori stranieri; da sottolineare come, contrariamente agli altri anni e per la prima volta, viene disciplinato il flusso in ingresso di lavoratori attraverso unico provvedimento; per l'anno 2016 sono ammessi:

13.000 cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato stagionale;

17.850 cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.

Contemporaneamente emanata, da parte dei ministeri interessati (Ministeri dell'Interno e del Lavoro) la circolare del 29 gennaio 2016.

Le quote di ingressi previste per motivi di lavoro stagionale per il 2016 sono relative a lavoratori provenienti da Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Ucraina, Tunisia.

Per il comparto agricolo si sottolinea come sia stata assegnata una quota (per 4.600 unità) utile per la conversione dei permessi di soggiorno stagionali in permessi di soggiorno per lavoro subordinato.

Confermate dal punto di vista amministrativo, le modalità di compilazione e presentazione delle richieste (telematiche) di nulla osta al lavoro.

Relativamente alle tempistiche di inoltro delle istanze la circolare interministeriale precisa:

1) le istanze di nulla osta per lavoro **non stagionale** si potranno precompilare a partire dalle ore 9:00 del 3 febbraio 2016; le domande potranno successivamente essere inviare a partire dalle ore 9:00 del 9 febbraio 2016 (e fino al 31 dicembre 2016);

2) le istanze di nulla osta per lavoro **stagionale** si potranno precompilare a partire dalle ore 9:00 del 10 febbraio 2016 per essere successivamente inviare a partire dalle ore 9:00 del 17 febbraio 2016 (e fino al 31 dicembre 2016);

3) le istanze di nulla osta per lavoro **autonomo** si potranno precompilare a partire dalle ore 9:00 del 3 febbraio 2016; le domande potranno successivamente essere inviare a partire dalle ore 9:00 del 9 febbraio 2016 (e fino al 31 dicembre 2016).

(M. Mazzanti)

4) Servizio Fotovoltaico: adempimenti e scadenze 2016.

Pubblichiamo, di seguito, le principali scadenze 2016 a cui i produttori di energia da fotovoltaico devono ottemperare, a cura di Servizi Energetici s.r.l.

Scadenza	Ente interessato	Soggetti interessati*	Adempimento
31 gennaio	GSE	Tutti gli impianti in SSP	Richiesta Liquidazione eccedenze
	AEEG - TERNA	Impianti uguali o maggiori di 100 kWp allacciati in Media Tensione, con richiesta di connessione antecedente al 1° gennaio 2013	Installazione sistema di Teledistacco. Adeguamento alla Delibera 421/2014 del 7 agosto 2014.
31 marzo	GSE	Tutti gli impianti in RID e CP. Esonerati gli impianti afferenti al V.C.E.	Fuel mix
	AG. DOGANE	Tutti gli impianti superiori a 20 kWp	Dichiarazione di Consumo AD-1
11 marzo - 1 aprile (apertura raccolta 2015)	AEEG	Aziende con impianti di potenza complessiva superiore a 100 kWp	Indagine annuale - Dati tecnici su produttori di elettricità e autoproduttori
30 aprile	AEEG	Aziende con impianti di potenza complessiva superiore a 100 kWp. Le aziende iscritte negli anni precedenti sono soggette ad indicare gli eventuali aggiornamenti accorsi.	Iscrizione portale AEEG: Aggiornamento anagrafica Gestione Soci.
dal 26 maggio indagine aperta	AEEG	Aziende con impianti di potenza complessiva superiore a 100 kWp	Indagine annuale - Dichiarazione Unbundling
30 giugno	GSE	Tutti gli impianti superiori a 20 kWp. Esonerati gli impianti afferenti al V.C.E.	Invio on line Dichiarazione di consumo Ad-1
31 luglio	AEEG	Aziende con impianti di potenza complessiva superiore a 100 kWp, il cui ricavo annuo supera 357.200 euro	Pagamento contributo AEEG
15 settembre	AEEG	Aziende con impianti di potenza complessiva superiore a 100 kWp	Dichiarazione di pagamento contributo AEEG
30 novembre	AG. DOGANE	Impianti superiori a 20 kWp in SSP e CP e V.c.e.	Vidimazione del Registro di lettura dei contatori
16 dicembre	AG. DOGANE	Impianti superiori a 20 kWp in SSP e CP e V.c.e.	Pagamento diritto di Licenza 23,24 €
*SSP: Scambio sul Posto, RID: Ritiro Dedicato, CP: Cessione Parziale			
ULTERIORI SPECIFICHE PREVISTE			
ogni 3 anni	AG. DOGANE	Impianti superiori a 20 kWp in SSP e CP e V.c.e.	Taratura contatori di produzione
ogni 3 anni	ENEL/HERA	Impianti superiori a 20 kWp in SSP e CP e V.c.e.	Taratura protezione di interfaccia
ogni 5 anni	ENEL/HERA		Verifica Messa a terra
ANNUALE	GESTIONE CONTABILITA'	Tutti gli impianti intestati a soggetti giuridici	Conservazione sostitutiva obbligatoria Fatture elettroniche GSE – ai sensi del DM 3 aprile 2013 n. 55

5) Imposte dirette: Certificazione Unica 2016.

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 15 gennaio 2016 n. 7786, ha approvato il nuovo Modello di Certificazione Unica CU 2016.

Con tale modello i sostituti d'imposta devono attestare, nei confronti di dipendenti e collaboratori, professionisti e simili i redditi e le somme corrisposte nel 2015 per:

- A)** lavoro dipendente, equiparati, assimilati (art. 49 e 50 del Tuir);
- B)** lavoro autonomo, provvigioni, diversi (artt. 53 e 67 del Tuir);
- C)** i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi Inail;
- D)** le ritenute d'acconto operate e le detrazioni effettuate.

La certificazione unica si articola in:

- 1)** un Modello Sintetico "Certificazione Unica CU/2016 Modello Sintetico", che sarà da consegnare ai lavoratori interessati entro il 28 febbraio 2016;
- 2)** un Modello Ordinario, che viceversa è da trasmettere, in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo 2016; tale modello è identificato come "certificazione unica CU/2016 Modello Ordinario".

I modelli contengono vari prospetti relativi a:

- Dati Anagrafici del sostituto e del percettore;
- Certificazione Lavoro Dipendente, Assimilati e Assistenza Fiscale per i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati ed i connessi dati previdenziali ed assistenziali;
- Certificazione Lavoro Autonomo, Provvigioni e Redditi Diversi contenente i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

La Certificazione 2016 contiene alcune nuove indicazioni; questi i nuovi quadri predisposti dalla amministrazione:

→ dati previdenziali e fiscali Inps, aggiunti anche i dati assistenziali e previdenziali relativi ad enti previdenziali diversi dall'Inps;

→ somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;

→ somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi. Viene poi richiesta (con disposizione alquanto bizzarra e della cui utilità si dubita) l'indicazione del codice fiscale del coniuge del dipendente, anche se non fiscalmente a carico.

Il Modello Ordinario prevede poi riquadri relativi a:

- somme corrisposte in caso di fallimento e liquidazione coatta amministrativa;
- redditi erogati da altri soggetti. Il sostituto d'imposta dovrà riportare i risultati del conguaglio dell'assistenza fiscale, i dati relativi ai redditi corrisposti da altri soggetti, e i dati relativi al Tfr e alle altre indennità. Inoltre il sostituto d'imposta potrà rilasciare la Certificazione Unica contenente dati fiscali e previdenziali relativi a contribuzioni diverse dall'Inps, che nel 2015 sono state rilasciate in modo separato in aggiunta alla CU 2015; sia nella CU che nel nuovo 730 2016, è prevista l'indicazione della liquidazione mensile del Tfr come integrazione alla retribuzione (anche se tale norma sarà applicabile a pochi lavoratori stante il fallimento della previsione normativa introdotta dal Governo); sia nel Modello Ordinario che Sintetico, si trovano campi per la gestione delle somme residue delle deduzioni spettanti, nel caso in cui le somme sia state restituite al datore di lavoro, con le certificazioni o dalle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti. In caso di dichiarazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione pari a 100 euro per singola Certificazione (art. 21 del D.Lgs. n. 158/2015); è però previsto un tetto (limite massimo per anno e sostituto d'imposta) di 50mila euro.

Qualora si tratti unicamente di errata trasmissione, la sanzione innanzi commentata non si applica se la trasmissione è effettuata entro 5 giorni. In caso di nuova trasmissione (a correzione di CU già inviata) entro i successivi 60 giorni (con un limite massimo per anno e sostituto d'imposta di 20mila euro) la sanzione è ridotta a 1/3 (pari a 33,33 Euro). In casi del tutto particolari è possibile, senza applicazione di sanzioni, inviare la CU anche successivamente al 7 marzo, e cioè entro il 1° agosto c.a.; ciò vale per le certificazioni che non contemplano dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

(M. Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 Filiale di Bologna	Direttore responsabile: Massimo Mazzanti Redazione: Maria Stefania Devescovi Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00
Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	 Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana
Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna	